



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-312/19, 16 settembre 2020, ECLI:EU:C:2020:711	XT contro Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos	VIII	rinvio pregiudiziale -	LT	Lietuvos vyriausiosios administracinės teismas (Corte suprema amministrativa di Lituania)	J. Kokott, 23 aprile 2020	-	-	Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – nozione di soggetto passivo- partenariato- soggetto debitore dell'imposta
Classificazione									
Fiscalità indiretta: IVA									
Questione pregiudiziale									
<p>«1) Se l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 193 della [direttiva 2006/112] debbano essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle di cui alla fattispecie in esame, non si possa ritenere che una persona fisica quale il ricorrente abbia esercitato l'attività (economica) in questione in modo indipendente e sia tenuta a pagare personalmente l'[IVA] relativa alle operazioni contestate, ossia se, ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, l'attività congiunta/partenariato (i partecipanti alle attività congiunte collettivamente; nella fattispecie in esame, il ricorrente e il suo partner commerciale collettivamente) – che, secondo il diritto nazionale, non è considerata soggetto passivo ed è priva di personalità giuridica – e non solo una persona fisica quale il ricorrente debba essere considerata soggetto passivo responsabile delle obbligazioni medesime.</p> <p>2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 193 della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle della fattispecie in esame, l'IVA debba essere assolta individualmente da ciascuno dei partecipanti (nella specie, il ricorrente e il suo partner) all'attività congiunta/partenariato – che, secondo il diritto nazionale, non costituisce soggetto passivo ed è priva di personalità giuridica – pro quota in relazione ai vari ricavi incassati (ovvero esigibili o ai medesimi tuttora dovuti) per le cessioni imponibili di beni immobili. Se l'articolo 287 della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle della fattispecie in esame, il volume d'affari annuo di cui alla citata disposizione è stabilito prendendo in considerazione il reddito complessivo delle attività congiunte (ricavato collettivamente dai partecipanti alle attività congiunte)».</p>									
Dispositivo									
L'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto devono essere interpretati nel senso che una persona fisica che abbia concluso con un'altra persona fisica un contratto di attività congiunta costitutiva di un partenariato, privo di personalità giuridica, caratterizzato dal fatto che la prima persona è legittimata ad agire in nome di tutti i partner, ma interviene da sola e in nome proprio nei rapporti con i terzi quando compie gli atti che costituiscono l'attività economica perseguita da tale partenariato, deve essere considerata un «soggetto passivo» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 e come l'unica tenuta a versare l'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 193 della direttiva in parola, nei limiti in cui agisce per conto proprio o per conto terzi in qualità di commissionario ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 28 della stessa direttiva									
Nota redazionale									
<p>La sentenza resa dalla Corte di Giustizia nel caso C-312/19 permette di analizzare l'orientamento della giurisprudenza europea rispetto al tema della soggettività passiva di imposta e sulle modalità di assolvimento della stessa allorché un'attività economica sia esercitata da un partenariato.</p> <p>Nel caso di specie, XT e una persona fisica stipulavano un contratto di attività congiunta qualificato dal codice civile lituano come partenariato per la costruzione di un immobile. L'acquisto del terreno su cui costruire l'immobile veniva realizzato dal solo XT che apportava il 30% dell'importo mentre il resto era apportato dal partner che tuttavia non appariva nel registro fondiario come proprietario del terreno. La costruzione dell'immobile veniva assegnata ad una società di costruzione immobiliare della quale XT era direttore. Il primo dei cinque immobili costruiti veniva venduto a persone fisiche nel 2010. Nell'anno seguente l'accordo di partenariato veniva sciolto: i primi tre immobili venivano assegnati a XT, mentre i restanti due al partner persona fisica. Successivamente, sebbene la società di promozione immobiliare avesse emesso fattura con IVA, gli immobili venivano poi rivenduti da XT senza applicazione dell'imposta giacché l'operazione veniva considerata come non soggetta. Tuttavia, tali cessioni venivano considerate dall'amministrazione di Vilnius come attività economica ai fini IVA con la conseguente richiesta a XT di versare l'imposta su tali operazioni maggiorata di sanzioni ed interessi.</p> <p>Contro l'avviso di accertamento, XT presentava ricorso al tribunale amministrativo regionale di Vilnius il quale interrompeva il procedimento principale per sottoporre due questioni alla Corte di Giustizia: in primo luogo, considerava necessario comprendere chi fra il XT o il partenariato dovesse essere qualificato come soggetto passivo, giacché il primo agiva in nome del secondo, trattandosi di una entità priva di personalità giuridica. In subordine, se anche fosse stato possibile considerare il partenariato come soggetto passivo IVA, riteneva necessario comprendere come ripartire gli obblighi fiscali fra i due partner.</p> <p>Al riguardo la Corte di Giustizia ha rammentato che l'art. 9 par. 1 Dir. 2006/112 considera come soggetto passivo chiunque eserciti in maniera indipendente un'attività economica, a prescindere dallo scopo o risultati di detta attività. L'imposta è dovuta dal soggetto passivo che effettua l'operazione a meno che non sussista una delle eccezioni previste dalla Direttiva. Secondo giurisprudenza consolidata, il termine "chiunque" menzionato dall'art. 9 permette di far riferimento tanto alle persone fisiche che giuridiche, così come agli enti privi di personalità giuridica, che in assenza di eccezioni possono essere considerati "soggetti passivi" (sentenza del 12 ottobre 2016, Nigl e a. C-340/15, EU:C:2016:764, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia sebbene il partenariato, possa essere considerato un potenziale soggetto passivo, è necessario considerare come è stata svolta l'attività in concreto. In tal caso, quindi l'analisi deve essere spostata su chi fra i due soggetti abbia agito in maniera "indipendente" per poter ricollegare l'esercizio dell'operazione allo stesso. Dagli elementi in possesso della Corte risulta che XT abbia agito in nome proprio e senza menzionare l'identità del partenariato: per tale ragione, può ritenersi che lo stesso abbia assunto il rischio delle operazioni realizzate determinando la sua esclusiva qualificazione come soggetto passivo.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									